

Repertorio n. 53247

Raccolta n. 15061

TRASFORMAZIONE DI <<I.P.A.B.>> IN FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque agosto duemilanove in Napoli e nel mio studio.

Innansi a me **SABATINO SANTANGELO**, notaio iscritto nel

Registrazione Telematica
Eseguita il **8 AGO. 2009**
Numero **12349**
Serie **15**
Euro **168,00**
Agenzia Entrate Competente
Napoli;

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61, ed alla presenza dei testimoni:

- Marisa Gesuero, nata a Napoli il 18 novembre 1951, domiciliata in Pollena Trocchia alla Via Garibaldi n. 349;
- Sergio Pasquale Rigliardo, nato a Napoli il 17 maggio 1980, domiciliato in Acerra alla Via Giovanni XXIII n. 14;

INTERVIENE

L'ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

<<I.P.A.B.>> - "OPERA PIA - ORFANOTROFIO FAMIGLIA DI MARIA",

con sede in Napoli alla Via Salvatore Aprea n. 52, codice fiscale 800154110634, costituita dal Parroco Don Salvatore Aprea con testamento olografo in data 9.8.1883, eretta in Ente Morale in virtù del Regio Decreto 11.12.1890 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia in data 12.1.1891 n. 8) e disciplinata, come "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza" ai sensi e per gli effetti della Legge 17.7.1890 n. 6972 e del D.Lgs. 4.5.2001 n. 207 (e successive modificazioni ed integrazioni), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Pasquale



ADAMO, nato a Napoli l'11 febbraio 1956, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, nominato giusta Decreto Sindacale in data 8.9.2006 n. 122 e giusta D.P.G.R.C. in data 22.12.2006 n. 642, pienamente legittimato alla stipula di questo atto in virtù ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 23 luglio 2009, che in estratto autentico si allega sotto la lettera "A" (nel prosieguo l'ENTE o l'IPAB).

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito io notaio sono certo.

In esecuzione del D.Lgs. 4.5.2001 n. 207 (recante disposizioni in tema di "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della Legge 8.11.2000 n. 328"), in attuazione dell'art. 16 del citato D.Lgs. 267/2001 e del combinato disposto del D.P.R. 10.2.2000 n. 361 e del comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs. 267/2001, nonché secondo le direttive impartite con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del richiamato D.Lgs. 207/2001, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. del cod., il Sig. Pasquale Adamo, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - <<I.P.A.B.>> - "OPERA PIA - ORFANOTROFIO FAMIGLIA DI MARIA", in virtù ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data

23 luglio 2009, qui allegata sub "A",

TRASFORMA

l'«I.P.A.B.» - "OPERA PLA - ORFANOTROFIO FAMIGLIA DI MARIA"
innanzi indicata in una Fondazione di diritto privato
appartenente alla tipologia prevista dal citato art. 16 del
D.Lgs. 207/2001, a cui viene attribuita la denominazione
"FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA" (nel prosieguo la "FONDAZIONE"
o l'"ENTE"-.

La FONDAZIONE è pertanto persona giuridica privata
avente le caratteristiche di cui al D.P.C.M. 16.2.1990 (e sue
successive modificazioni ed integrazioni) per lo svolgimento,
in modo precipuo, di attività inerenti alla sfera
educativo-religiosa.

La FONDAZIONE viene così disciplinata:

- Articolo 1 -

SEDE

1.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli alla Via Salvatore Apra
n. 52.

- Articolo 2 -

FINALITA'

2.1. La FONDAZIONE persegue le seguenti finalità:

- la costante affermazione dei principi cristiani della
carità e della fraternità attraverso la testimonianza delle
opere in soccorso sia dei singoli sia della collettività;
- la lotta alla dispersione scolastica;



--- la promozione di attività culturali, di istruzione e formazione, anche professionale, a beneficio di persone svantaggiate in ragione della loro condizione fisica, psichica, economica, sociale o familiare, facendo espresso e precipuo riferimento alla "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo" e alla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia"-;

--- la promozione e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione sociale, al disagio, all'emarginazione e alla solitudine;

--- la promozione della cultura della legalità, della pace e della nonviolenza;

--- la beneficenza verso soggetti bisognosi;

--- la realizzazione e la gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali nonché di spazi aggregativi destinati alle fasce deboli, anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati; gli eventuali regolamenti interni disciplinano le condizioni di ammissione e di trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona nonché all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi;

--- la valorizzazione dell'apporto del volontariato;

--- l'accoglimento, il mantenimento, l'educazione morale e fisica, l'istruzione, la formazione professionale, la protezione, lo sviluppo psico-fisico e l'avviamento al lavoro

dei minori, domiciliati o residenti nella Regione Campania, che siano bisognosi, orfani e/o in condizioni familiari ed economiche difficili o, comunque, che versino in stato di abbandono, di incuria o di grave assenza della famiglia d'origine;

--- l'integrazione nella società dei minori e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di programmi educativi e sociali, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo le direttive impartite dalle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e dagli Enti affidanti;

--- l'offerta di servizi di supporto formativo diretti alla promozione e alla realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative che stimolino il benessere minorile;

--- la realizzazione di servizi, di corsi di formazione, di tirocini e di stages finalizzati alla formazione e alla specializzazione di persone qualificate che siano in grado di svolgere attività educative, formative e di supporto a favore dei minori e dei nuclei familiari che versino in condizioni di disagio analoghe a quelle dei soggetti verso cui la FONDAZIONE normalmente presta la propria opera assistenziale.

2.2. La FONDAZIONE è inserita, a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; a tal fine concorre alla definizione della programmazione nonché all'attuazione e alla gestione dei servizi



socio-assistenziali negli ambiti territoriali.

2.3. La FONDAZIONE può realizzare con Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, con Enti locali e con altri Enti, pubblici o privati, le collaborazioni e le cooperazioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, al fine di gestire uno o più servizi, anche in affidamento; tali collaborazioni e cooperazioni sono disciplinate, di norma, mediante convenzioni. L'attività della FONDAZIONE si integra e si coordina con gli interventi e con le politiche socio-assistenziali della Regione e degli altri Enti pubblici territoriali.

2.4. Per l'attuazione delle sue finalità, la FONDAZIONE:

--- predispone le strutture scientifiche ed amministrative per la organizzazione di ricerche e di seminari di studio, strutturandone i programmi;

--- stabilisce contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituti di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;

--- promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche sponsorizzando analoghe manifestazioni poste in essere da organismi similari e dalle Università;

--- effettua indagini conoscitive e sociali, inchieste e sondaggi di opinione;

- può istituire borse di studio;
- può conferire premi per attività di ricerca svolte nei campi in cui opera la FONDAZIONE;
- cura la pubblicazione di riviste, di collane, di cataloghi e di opuscoli illustrativi sui propri temi;
- intrattiene rapporti e scambi culturali con le Università, le associazioni e le fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi similari;
- promuove ricerche nel settore dell'istruzione e, in generale, dell'universo minorile, curando la pubblicazione dei risultati di esse;
- istituisce commissioni di studio su qualsiasi problema inerente le finalità istituzionali;
- organizza corsi finalizzati all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento di coloro che, volontariamente o professionalmente, operano nel campo in cui sono espletate le attività istituzionali;
- svolge attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'abbandono e del disagio minorile;
- svolge qualunque altra attività comunque connessa alle indicate finalità.

2.5. Per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in conformità di esse, nel rispetto della normativa vigente, la FONDAZIONE può svolgere, attraverso ogni forma di comunicazione esistente o futura, ogni attività consentita,

ivi comprese quelle accessorie e può compiere gli atti occorrenti per la realizzazione degli scopi e quindi:

--- a) fare operazioni mobiliari e bancarie, nonché operazioni immobiliari;

--- b) stabilire forme di collaborazione con Istituti di Cultura, Università, Accademie e Istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni diretti, nell'ambito delle proprie finalità, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del proprio personale;

--- c) curare, conformemente alla normativa in materia, la realizzazione e/o il potenziamento di una casa editrice al fine di produrre, diffondere e distribuire sistemi comunicativi ed editoriali in forma scritta, audio/visiva, informatica nonché ogni altro mezzo tecnologico presente o futuro; ciò anche attraverso la collaborazione con altre case editrici già attive ed operanti sul mercato.

2.6. In ogni sua attività, principale ed accessoria, la FONDAZIONE opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

2.7. Al fine di conseguire le finalità istituzionali, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione con riferimento agli indirizzi generali delle Istituzioni preposte.

- Articolo 3 -

ATTIVITA'

3.1. La FONDAZIONE svolge la propria attività ed è amministrata in conformità alla normativa contenuta in questo Atto e nello Statuto, che si allega sotto la lettera "B".

3.2. In argomento, si precisa che dalle Favole Fondative emerge la "strumentalità" esistente tra l'attività tipicamente privatistica che, direttamente o indirettamente, è svolta dall'ENTE e gli scopi istituzionali che la medesima FONDAZIONE intende perseguire.

3.3. Il Sig. Pasquale Adamo, nella qualità, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 267/2000, precisa che la trasformazione contenuta in questo atto viene effettuata ed attuata nel rispetto delle originarie finalità statutarie dell'IPAS.

- Articolo 4 -

PATRIMONIO

4.1. Il Sig. Pasquale Adamo, nella qualità, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 267/2000, dichiara che nello Statuto, qui allegato sub "B", sono indicati i beni immobili non decessibili costituenti il patrimonio della FONDAZIONE, precisandosi che non vi sono beni immobili decessibili.

4.2. In conseguenza è stato redatto, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 207/2001, l'inventario dei beni della FONDAZIONE dal quale risultano anche i beni immobili non

dismissibili costituenti il patrimonio dell'Ente. Tale inventario è contenuto nella perizia di stima redatta dall'Arch. Rosa Ferrante asseverata con giuramento innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici - in data 28.5.2009, Cron. n. 2171/09, notandosi che dall'indicato documento si evince che:

--- il valore dei beni immobili è di euro 1.301.684,00 (unmilionetrecentounomilaseicentottantaquattro virgola zero zero);

--- il valore dei beni mobili è di euro 37.287,54 (trentasettemiladuecentottantasette virgola cinquantaquattro);

--- in conseguenza, il valore dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio della FONDAZIONE ammonta a complessivi euro 1.338.971,54 (unmilionetrecentotrentottomilanovecentosettantuno virgola cinquantaquattro).

- Articolo 5 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. Il Sig. Pasquale Adamo, nella qualità, dà atto che, giusta quanto a suo tempo disposto con Decreto Sindacale in data 8.9.2006 n. 122 e con D.P.G.R.C. in data 22.12.2006 n. 642, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è ad oggi così composto:

- Sig. Pasquale ADAMO, nato a Napoli l'11 febbraio 1956 ed ivi domiciliato alla Via Pavia n. 138, codice fiscale DMA PQL

56811 F839Q, Presidente;

- Dott.ssa Flora DI GIANNI, nata a Laviano il 21 gennaio 1940, domiciliata in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n. 218, codice fiscale DGN FLR 40A61 E498M, Consigliere;

- Arch. Armando TERMINIO, nato a Marigliano il 27 gennaio 1963, domiciliato in Napoli alla II Traversa Martirano n. 11, codice fiscale TRM RND 63A27 E9550, Consigliere;

- Prof. Giuseppe PECORARO, nato a Cimitile il 24 agosto 1950 ed ivi domiciliato alla Via A. Crispo n. 9, codice fiscale PCR GPP 50M24 C697S, Consigliere;

- Dott. Giovanni SCARPELLINO, nato a Napoli il 12 febbraio 1937 ed ivi domiciliato al Largo Ecce Homo n. 31, codice fiscale SCR GNN 37B12 F839Z, Consigliere.

- Articolo 6 -

RICONOSCIMENTO

6.1. Tenuto conto che le finalità statutarie saranno perseguite prevalentemente in ambito regionale, il riconoscimento della <<FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA>> sarà richiesto alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10.2.2001 n. 361.

6.2. In conseguenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE Sig. Pasquale Adamo vengono conferiti i più ampi poteri per lo svolgimento delle pratiche dirette ad ottenere il riconoscimento regionale della

FONDAZIONE, con facoltà di apportare all'atto costitutivo e allo Statuto allegato le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle Autorità competenti, semprechè esse non incidano sull'essenza delle norme statutarie.

- Articolo 7 -

ONERI

7.1. Tutti gli oneri per questo atto e per il riconoscimento della FONDAZIONE fanno carico al bilancio dell'ENTE.

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per dodici facciate ho dato lettura, presenti i testi, al costituito che lo approva e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici.

F.ti: Pasquale Adamo -

Maria Gesuero - Sergio Pasquale Bigliardo -

SARATINO SANTANGELO NOZAI SIGILLO -



ALLEGATO "A"
all'atto n. 1505
della raccolta

Consiglio n. 8 del 23 luglio 2008...

L'anno 2008, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 16,00 presso la sede dell'Ente di diritto il consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Orfanotrofo Famiglia S. Maria con sede in Napoli alla Via Salvatore Aprile 52, per discutere sul seguente O. d. G.:

- 1) Trasformazione dell'"IPAB" "Opera Pia-Orfanotrofo Famiglia S. Maria" in Fondazione S. di diritto privato;
- 2) Approvazione dello Statuto della "Fondazione Famiglia S. Maria";
- 3) Scelta del notaio per la stipula dell'Atto.

Sono presenti: il presidente del C.R.A. Pasquale Adamo ed i consiglieri: Florio Di Gianni, Armando Termino, Giovanni Scarpellino e Giuseppe Pecorelli. Costatata la regolarità della convocazione e che tutti i consiglieri sono presenti, il consiglio è validamente costituito ed i consiglieri tutti nominano presidente Pasquale Adamo e segretario verbalizzante Giuseppe Pecorelli. Il presidente apre la seduta e pone in discussione il primo punto dell'O. d. G. Il consiglio in esecuzione del D. lgs. 4/5/2001 n. 207 (recato di seguito in omnia in Terra S. "Riordinio del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'art. 10 della Legge 8/11/2000 n. 328"); in attuazione dell'art. 16 del C. d. l. n. 267/2002 e del combinato disposto del D. P. R. 10/2/2000 n. 361 e del comma 5 dell'art. 16 del D. lgs. 267/2002. Tenuto conto delle direttive impartite con il D. P. C. M. 16 febbraio 1980; in conformità o quanto disposto dall'art. 17 del richiamato D. lgs. 207/2001; ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e seguenti del D. lgs.



All'unanimità **DELIBERA**
di procedere alla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "IPAB" "Opera Pia Orfanotrofo



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "S. Maria" in una deliberazione deliberata
 presieduta appartenente alla Tipologia prevista dal art. 16
 del D. Lgs. 207/2001, e cui viene attribuita la
 denominazione "Fondazione Famiglia S. Maria", pre-vede
 che la Fondazione avrà le caratteristiche di cui al
 D.P.R. 16.2.1990 (e sue successive modificazioni ed integrazioni)
 per lo svolgimento, in modo pre-ciso, di attività inerenti
 alla sfera educativa-religiosa;

Il presidente pone in discussione il secondo punto dell'Ordinamento,
 Il Consiglio all'unanimità DELIBERA di approvare
 il nuovo Testo dello Statuto della "Fondazione Famiglia
 S. Maria" che si allega a questo verbale per formarne
 parte integrante e sostanziale;

Il presidente pone in discussione il Terzo punto dell'Ordinamento
 Il Consiglio all'unanimità DELIBERA che l'atto
 venga stipulato dal notaio Sebastiano Santangelo
 studioso in Napoli alla Via S. M. della S. Maria e confermare
 Presidente del Consiglio di Amministrazione S. Maria

Proprietà Asoloma ogni compito potere per l'attuazione
 di quanto deliberato ed in particolare per:
 Procedere alla sottoscrizione dell'atto di Trasformazione
 e dello Statuto della Fondazione; curare presso i
 competenti ogni segmento del procedimento di Trasformazione,
 operando tutti i depositi previsti per legge; risolvere
 tutte le pratiche dirette ad ottenere il riconoscimento
 regionale della Fondazione, con facoltà di esportare all'atto
 di Trasformazione e all'allegato Statuto le eventuali modificazioni
 e integrazioni ed aggiunte che fossero richieste dalle Autorità
 competenti, sempreché esse non incidano sull'essenza delle
 norme statutarie. Non essendovi null'altro da discutere
 e deliberare alle ore 18,30 il presidente Arch. Maria Chiara, il



Maria Di Gianni

Arch. Maria Chiara

presiede il verbale e scatta sul campo. Letto e approvato
 Il Presidente Il Segretario
 Rosalia Arch. Maria Chiara

Il Segretario Rosalia Arch. Maria Chiara

Io dott. **SABATINO SANTANGELO**, notaio iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
residente in Napoli con studio alla Via dei Mille 61,
certifico

che la presente copia composta di due fogli è conforme a
quanto leggasi dalla pagina 37 alla pagina 38 del libro delle
Assemblee dell'Opera Pia Orfanotrofio Famiglia di Maria con
sede in Napoli.

Si rilascia per uso **LEGALE**.
Napoli, 5 agosto 2009.



STATUTO
DELLA <<FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA>>

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - FINALITA'

- Articolo 1 -

ALLEGATO "B"
ALL'ATTO N. 15081
DELLA RACCOLTA

COSTITUZIONE

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ., nonché delle disposizioni portate dal D.P.C.M. 16.2.1990 (e sue successive modificazioni ed integrazioni), dal D.P.R. 10.2.2000 n. 361 e dal D.Lgs. 4.5.2001 n. 207,

E' COSTITUITA

la <<FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA>> (nel prosieguo la "FONDAZIONE" o l'"ENTE").

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica di diritto privato risultante dalla trasformazione, effettuata in esecuzione del citato D.Lgs. 4.5.2001 n. 207, dell'ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA <<IPAB>> "OPERA PIA - ORFANOTROFIO FAMIGLIA DI MARIA" (nel prosieguo l'"IPAB"), costituita dal Parroco Don Salvatore Aprea con testamento olografo in data 9.8.1883, eretta in Ente Morale in virtù del Regio Decreto 11.12.1890 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia in data 12.1.1891 n. 8) e disciplinata come IPAB ai sensi e per gli effetti della Legge 17.7.1890 n. 6972 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'ENTE ha piena autonomia statutaria e gestionale e non persegue scopi di lucro; consegue a tale ultimo principio il divieto della distribuzione di utili in qualunque forma.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.

1.4. La FONDAZIONE svolge la propria attività nella Regione Campania.

- Articolo 2 -

SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli alla Via Salvatore Aprea n. 52.

2.2. La sede può essere trasferita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.


2.3. La FONDAZIONE può istituire, del pari con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel prosieguo di questo Statuto.

- Articolo 3 -

FINALITA'

3.1. La FONDAZIONE persegue le seguenti finalità:

--- la costante affermazione dei principi cristiani della carità e della fraternità attraverso la testimonianza delle opere in soccorso sia dei singoli sia della collettività;



- la lotta alla dispersione scolastica;
 - la promozione di attività culturali, di istruzione e formazione, anche professionale, a beneficio di persone svantaggiate in ragione della loro condizione fisica, psichica, economica, sociale o familiare, facendo espresso e precipuo riferimento alla "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo" e alla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia";
 - la promozione e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione sociale, al disagio, all'emarginazione e alla solitudine;
 - la promozione della cultura della legalità, della pace e della nonviolenza;
 - la beneficenza verso soggetti bisognosi;
 - la realizzazione e la gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali nonché di spazi aggregativi destinati alle fasce deboli, anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati; gli eventuali regolamenti interni disciplinano le condizioni di ammissione e di trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona nonché all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi;
 - la valorizzazione dell'apporto del volontariato;
 - l'accoglienza, il mantenimento, l'educazione morale e fisica, l'istruzione, la formazione professionale, la protezione, lo sviluppo psico-fisico e l'avviamento al lavoro dei minori, domiciliati o residenti nella Regione Campania, che siano bisognosi, orfani e/o in condizioni familiari ed economiche difficili o, comunque, che versino in stato di abbandono, di incuria o di grave assenza della famiglia d'origine;
 - l'integrazione nella società dei minori e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di programmi educativi e sociali, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo le direttive impartite dalle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e dagli Enti affidatari;
 - l'offerta di servizi di supporto formativo diretti alla promozione e alla realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative che stimolino il benessere minorile;
 - la realizzazione di servizi, di corsi di formazione, di tirocini e di stages finalizzati alla formazione e alla specializzazione di persone qualificate che siano in grado di svolgere attività educative, formative e di supporto a favore dei minori e dei nuclei familiari che versino in condizioni di disagio analoghe a quelle dei soggetti verso cui la FONDAZIONE normalmente presta la propria opera assistenziale.
- 3.2.** La FONDAZIONE è inserita, a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; a tal fine concorre alla definizione della programmazione nonché all'attuazione e alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

li negli ambiti territoriali.

3.3. La FONDAZIONE può realizzare con Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, con Enti locali e con altri Enti, pubblici o privati, le collaborazioni e le cooperazioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, al fine di gestire uno o più servizi, anche in affidamento; tali collaborazioni e cooperazioni sono disciplinate, di norma, mediante convenzioni. L'attività della FONDAZIONE si integra e si coordina con gli interventi e con le politiche socio-assistenziali della Regione e degli altri Enti pubblici territoriali.

3.4. Per l'attuazione delle sue finalità, la FONDAZIONE:

- predispone le strutture scientifiche ed amministrative per la organizzazione di ricerche e di seminari di studio, strutturandone i programmi;
- stabilisce contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituti di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;
- promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche sponsorizzando analoghe manifestazioni poste in essere da organismi similari e dalle Università;
- effettua indagini conoscitive e sociali, inchieste e sondaggi di opinione;
- può istituire borse di studio;
- può conferire premi per attività di ricerca svolte nei campi in cui opera la FONDAZIONE;
- cura la pubblicazione di riviste, di collane, di cataloghi e di opuscoli illustrativi sui propri temi;
- intrattiene rapporti e scambi culturali con le Università, le associazioni e le fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi similari;
- promuove ricerche nel settore dell'istruzione e, in generale, dell'universo minorile, curando la pubblicazione dei risultati di esse;
- istituisce commissioni di studio su qualsiasi problema inerente le finalità istituzionali;
- organizza corsi finalizzati all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento di coloro che, volontariamente o professionalmente, operano nel campo in cui sono espletate le attività istituzionali;
- svolge attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'abbandono e del disagio minorile;
- svolge qualunque altra attività comunque connessa alle indicate finalità.

3.5. Per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in conformità di esse, nel rispetto della normativa vigente, la FONDAZIONE può svolgere, attraverso ogni forma di comunicazione esistente o futura, ogni attività consentita, ivi comprese quelle accessorie e può compiere gli atti occorrenti



per la realizzazione degli scopi e quindi:

--- a) fare operazioni mobiliari e bancarie, nonché operazioni immobiliari;

--- b) stabilire forme di collaborazione con Istituti di Cultura, Università, Accademie e Istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni diretti, nell'ambito delle proprie finalità, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del proprio personale;

--- c) curare, conformemente alla normativa in materia, la realizzazione e/o il potenziamento di una casa editrice al fine di produrre, diffondere e distribuire sistemi comunicativi ed editoriali in forma scritta, audio/visiva, informatica nonché ogni altro mezzo tecnologico presente o futuro; ciò anche attraverso la collaborazione con altre case editrici già attive ed operanti sul mercato.

3.6. In ogni sua attività, principale od accessoria, la FONDAZIONE opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

3.7. Al fine di conseguire le finalità istituzionali, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione con riferimento agli indirizzi generali delle Istituzioni preposte.

TITOLO II

PATRIMONIO

- Articolo 4 -

PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI - ONERI DI CULTO

4.1. Il patrimonio della FONDAZIONE è rappresentato dai beni mobili ed immobili rivenienti dalla trasformazione dell'«I-PAB» "OPERA PIA - ORFANOTROFIO FAMIGLIA DI MARIA", precisandosi che non vi sono beni immobili dismessibili e che i beni immobili non dismessibili sono quelli qui di seguito indicati;
Beni immobili non dismessibili:

--- 1) Edificio posto in Napoli - San Giovanni a Teduccio alla Via Salvatore Aprea n. 52, sviluppatosi su tre livelli, piano terra, piano primo e piano secondo, con area scoperta pertinenziale di circa 353,60 metri quadrati, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli in ditta "Orfanotrofio Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio", Sezione SGO, foglio 3, particella 147, categoria B/1, rendita catastale euro 10.112,27;

--- 2) appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Napoli - San Giovanni a Teduccio alla Via Ferrante Imparato n. 7, composto di 8 (otto) vani ed accessori, fra i quali è compreso il terrazzo a livello, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli in ditta "Orfanotrofio Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio", Sezione SGO, foglio 2, particella 200, subalterno 5, categoria A/2, vani 11, rendita catastale euro 937,37;

--- 3) locale commerciale posto al piano terra del fabbricato

sito in Napoli - San Giovanni a Teduccio avente accesso dal Vico Detto Emanuele al civico 23, esteso circa 60 (sessanta) metri quadrati, riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli in ditta "Orfanotrofio Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio", Sezione SGO, foglio 7, particella 110, subalterno 7, categoria C/2, consistenze 60 metri quadrati, rendita catastale euro 288,18;

--- 4) appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Napoli - San Giovanni a Teduccio avente accesso dal Vico Detto Emanuele al civico 25, composto di 2 (due) vani ed accessori, riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli in ditta "Orfanotrofio Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio", Sezione SGO, foglio 7, particella 110, subalterno 8, categoria A/4, vani 3, rendita catastale euro 178,18.

4.2. Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali, con le rette e le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni, nonché con le elargizioni e le altre erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma dirette al conseguimento dei suoi programmi ed in genere alla gestione dell'ENTE.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'ENTE, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le finalità patrimoniali e gestionali e secondo le forme e le condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. I soggetti che effettuano elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono richiedere l'acquisizione dello status di <<SOSTENITORE>>, con le modalità e alle condizioni indicate nel prosieguo di questo Statuto. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprime con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6.

4.7. La FONDAZIONE provvede affinché sia celebrata una Santa Messa nella ricorrenza della festa della Sacra Famiglia, in suffragio del Parroco Don Salvatore Aprea, fondatore e benefattore dell'"Opera Pia - Orfanotrofio Famiglia di Maria"-. In tale ricorrenza saranno pure celebrate Sante Messe su richiesta di altri benefattori che ne facciano espressa richie-



sta.

TITOLO III
SOSTENITORI - BENEMERITI

- Articolo 5 -

SOSTENITORI - BENEMERITI

5.1. Sono <<SOSTENITORI>> i soggetti indicati al precedente comma "4.5." che intervengono per sostenere la gestione della FONDAZIONE con contributi annuali di ammontare non inferiore a quello fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta in sede di approvazione del conto preventivo.

5.2. Sono <<BENEMERITI>> le persone, fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano manifestato particolare interesse verso gli scopi della FONDAZIONE e che contribuiscano fattivamente, con la loro opera morale e/o materiale e con il loro sostegno ideale e/o economico al buon funzionamento dell'ENTE.

- Articolo 6 -

NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI SOSTENITORE

6.1. Possono assumere lo status di <<SOSTENITORE>> i soggetti indicati al precedente comma "4.5." che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere l'indicazione dell'ammontare dell'apporto (di entità non inferiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione) che ciascun <<SOSTENITORE>> intende destinare alla FONDAZIONE, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione.

6.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione che può, in ogni caso, rifiutare il contributo e negare l'attribuzione della qualifica di <<SOSTENITORE>>.

- Articolo 7 -

RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS DI SOSTENITORE E DI BENEMERITO

7.1. Lo status di <<SOSTENITORE>> si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda di cui al precedente comma "6.1." da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

7.2. Lo status di <<BENEMERITO>> viene conferito con deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

7.3. Lo Status di <<SOSTENITORE>> si perde nel caso in cui il versamento annuale della somma fissata dal Consiglio di Amministrazione non sia stato effettuato ovvero sia stato effettuato in misura inferiore a quella dovuta. Lo status di <<SOSTENITORE>> e di <<BENEMERITO>> si perde altresì per rinuncia o per comportamenti che discredino la FONDAZIONE. Su quanto disciplinato da questo comma provvede il Consiglio di Amministrazione con deliberazione insindacabile.

7.3. I <<SOSTENITORI>> non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul

patrimonio della FONDAZIONE.

7.4. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato Registro dei <<SOSTENITORI>> e dei <<BENEMERITI>> con ogni notizia ad essi relativa.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 8 -

INDICAZIONE DEGLI ORGANI

8.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- e) il Revisore Unico o, se nominato, il Collegio dei Revisori.

- Articolo 9 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri nominati dal Sindaco del Comune di Napoli, il quale indica pure il Presidente tra i nominati.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Vice-Presidente che viene eletto nella prima seduta.

- Articolo 10 -

REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ.-;
- i soggetti che abbiano riportato una condanna penale a seguito di sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione;
- i soggetti che, per qualunque causa, versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa locale e/o centrale in materia.

10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- se nel corso del mandato si determinino a loro carico le ipotesi previste dal precedente comma "10.1."-;
- se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui si ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

10.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o da queste Tavole Fondative.

La revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti ed avviene in contraddittorio con il Consigliere revocato.



10.4. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

- Articolo 11 -

DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a partire dalla nomina e sono rieleggibili.

11.2. In caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.

- Articolo 12 -

ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

12.2. Il Consiglio:

--- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria della FONDAZIONE;

--- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;

--- nomina il Segretario Generale della FONDAZIONE (di cui è detto nel prosieguo);

--- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;

--- redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, degli uffici e dei dipendenti;

--- approva i programmi di attività della FONDAZIONE unicamente sotto il profilo economico-finanziario e, quindi, solo in relazione alla sufficienza delle risorse appostate in bilancio per la realizzazione dei programmi stessi;

--- delibera su quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Tecnico-Scientifico;

--- definisce e approva gli obiettivi, le priorità e i programmi dell'ENTE, coerentemente alla programmazione regionale e zonale in materia;

--- individua ed assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie al fine di conseguire le finalità istituzionali;

--- designa i rappresentanti dell'ENTE presso altri Enti o Istituzioni;

--- verifica l'azione amministrativa e la gestione della FONDAZIONE valutando i risultati ed adottando i provvedimenti

conseguenti.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione può distribuire tra i suoi membri sfere di competenze, creando uno o più Consiglieri a cui vengono delegate determinate funzioni o a cui vengono conferiti specifici incarichi; per particolari materie e peculiari finalità il Consiglio potrà valersi anche della collaborazione di consulenti esterni.

12.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto unicamente al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate, sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel rispetto del tetto massimo di spesa fissato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; tali spese devono in ogni caso essere regolarmente documentate.

- Articolo 13 -

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni mese o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

13.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).

13.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax o con e-mail, spedito agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione; in questa ipotesi ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non sufficientemente informato, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma "14.4."-.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.


13.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione:

--- a) assiste, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Segretario Generale, il quale assume la funzione di segretario verbalizzante, precisandosi che in caso di assenza del Segretario Generale, la verbalizzazione è effettuata a cura di un Consigliere di Amministrazione designato dal Consiglio stesso segretario verbalizzante;

--- b) possono essere invitati a partecipare, sempre con funzioni consultive e senza diritto di voto, i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e il Revisore Unico o, se nominati, i componenti del Collegio dei Revisori.

- Articolo 14 -

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



14.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

14.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.

14.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

14.4. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in tale/videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario verbalizzante che deve essere presente nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento tale/video anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

14.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal segretario verbalizzante (ai sensi del precedente comma "13.5.a" che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso segretario verbalizzante.

- Articolo 15 -

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ha la rappresentanza legale dell'ENTE di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2. Il Presidente:

--- può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento delle finalità istituzionali;

--- firma i mandati di pagamento e ogni altra documentazione economica di qualunque natura, ivi compresa quella relativa a documentazioni bancarie e postali come: apertura e chiusura di conti correnti, prelievi anche allo scoperto, girata di titoli di credito e simili;

--- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;

--- convoca il Comitato Tecnico-Scientifico e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;

- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con gli Organismi Locali, Nazionali ed Internazionali, nonché con le altre Autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio; in tale ipotesi il Presidente si considera dimissionario qualora il Consiglio di Amministrazione non ratifichi il suo operato.

- Articolo 16 -

IL VICE-PRESIDENTE

16.1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittima la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

- Articolo 17 -

IL SEGRETARIO GENERALE

17.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che risultano iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati. Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito con atto motivato, tenendo conto delle caratteristiche e dell'esperienza professionale richiesta.

17.2. Il Segretario Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria della FONDAZIONE. Per l'attuazione delle decisioni assunte nell'ambito delle proprie competenze dal Segretario Generale, e quindi per la loro validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi, occorre che lo stesso Segretario Generale sia preventivamente autorizzato o delegato dal Presidente della FONDAZIONE o dal Vice-Presidente dell'ENTE nelle ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

17.3. Il Segretario Generale:

- a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente della FONDAZIONE ed al Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Interni, se emanati;
- b) assiste, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) svolge la funzione di Segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) esplica le funzioni gestionali comprendenti la genera-



lità degli atti ed azioni ed in particolare:

. la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e alla assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budgets prefissati;

. la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;

. la gestione e la responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale della FONDAZIONE;

--- e) cura i rapporti con le banche, i fornitori e gli Enti pubblici e privati sia in ambito amministrativo che contabile;

--- f) assume la funzione di segretario delle commissioni di appalti e di concorsi.

17.4. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è regolato dal relativo contratto di diritto privato. Il trattamento economico, concordato tra le parti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

17.5. Il Segretario Generale è tenuto ad adempiere gli obblighi derivanti dal Disciplinare d'incarico.

17.6. Al Segretario Generale compete la tenuta dei libri della FONDAZIONE e la conservazione della documentazione non contabile.

17.7. Il Segretario tiene altresì la contabilità della FONDAZIONE, provvedendo alla conservazione di ogni documento contabile dell'ENTE.

- Articolo 18 -

IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

18.1. Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

18.2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente della FONDAZIONE o, in caso di sua assenza o impedimento, da un "portavoce" nominato dallo stesso Comitato Tecnico-Scientifico nel proprio seno.

18.3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

18.4. Il Comitato Tecnico-Scientifico:

--- propone, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività della FONDAZIONE da attivare nell'anno successivo, conformemente a quanto previsto al precedente comma "12.2.";

--- svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione su qualunque oggetto e materia di carattere tecnico e/o scientifico;

--- esprime parere non vincolante sulla selezione di candidati per borse di studio e per preni, formando la relativa graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nonché sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e le attività svolte dalla FONDAZIONE;

--- vigila sul continuo rispetto dei valori etici e morali

che ispirano la FONDAZIONE.

18.5. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico hanno diritto unicamente al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate, sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel rispetto del tetto massimo di spesa fissato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; tali spese devono in ogni caso essere regolarmente documentate.

- Articolo 19 -

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

19.1. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure tre membri del Consiglio di Amministrazione.

19.2. Per le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico si applicano le disposizioni dei precedenti commi "13.2.", "13.3.", "13.4.", "14.1.", "14.2.", "14.3." e "14.4.", in quanto compatibili.

19.3. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

19.4. I verbali delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono redatti da un componente del Comitato stesso nominato di volta in volta che, trascritti su apposito libro, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso componente del Comitato in funzione di segretario verbalizzante.

- Articolo 20 -

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

20.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione; in tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione indica pure il Presidente fra i membri effettivi.

20.2. L'Organo di Revisione contabile dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

20.3. Il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori devono in ogni caso essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

20.4. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE.

20.5. Il compenso dovuto al Revisore Unico o, se nominati, ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei minimi espressi della Tariffa dei Dottori Commercialisti.

20.6. Per le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori, se nominato, si applicano le disposizioni dei precedenti commi "13.2.", "13.3.", "13.4.", "14.1.", "14.2.", "14.3." e "14.4.", in quanto compatibili.



20.7. Alle riunioni del Collegio dei Revisori, se nominato, può partecipare il Segretario Generale, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

20.8. I verbali dalle deliberazioni del Collegio dei Revisori sono redatti da un membro del Collegio stesso nominato di volta in volta che, trascritti su apposito libro, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso componente del Collegio in funzione di segretario verbalizzante.

20.9. Al Collegio dei Revisori, se nominato, si applicano, in via analogica, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409-bis comma 3 del cod. civ.-.

TITOLO V ESERCIZIO FINANZIARIO

- Articolo 21 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la FONDAZIONE acquista la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

21.3. Le rendite e le risorse della FONDAZIONE sono impiegate esclusivamente per il funzionamento dell'ENTE e per il conseguimento delle finalità istituzionali. Gli avanzi di gestione sono utilizzati per il ripiano di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali ovvero per l'acquisto di beni destinati all'incremento o al miglioramento delle attività della FONDAZIONE.

21.4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della FONDAZIONE, a meno che tale distribuzione o una diversa destinazione siano imposte dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 -

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

22.1. Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- Articolo 23 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI

23.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dal cod. civ. comporta la nomina di un liquidatore.

23.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE i beni residui in sede di liquidazione sono devoluti ad Enti Pubblici o Fondazioni che svolgono attività similari e/o a fini di pubblica

utilità, individuati dal Sindaco del Comune di Napoli.

- Articolo 24 -

LIBRI

24.1. La FONDAZIONE, oltre quelli previsti cose obbligatori dalla normativa fiscale, può tenere i seguenti libri:

- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro dei Verbali del Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori, se nominato;
- d) Libro Giornale;
- e) Libro degli Inventari.

24.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati dal Segretario Generale.

- Articolo 25 -

RINVIO

25.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.

F.ti: Pasquale Adamo -

Marisa Gesuero - Sergio Pasquale Rigliardo -

SABATINO SANTANGELO NOTAIO SIGILLO -



La presente copia xerografica, composta di *ventidue*
fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso **ESENTE DA BOLLO**

Napoli, **6 AGO. 2009**

